

DURC: Invio dell'autocertificazione entro il 30 aprile 2009

Inviato da Giuseppe D'Angelo consulente del lavoro a Palermo

L'art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006 stabilisce che l'accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e previdenza sociale (es.: benefici per lavoratori assunti con legge 407/90, apprendistato, piano inserimento donne nei territori obiettivo 1, etc..) è subordinata al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali ed aziendali stipulati con le organizzazioni dei lavoratori, ed al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Con la circolare n. 10 del 1.4.2009 e la lettera circolare prot. n. 25/1/0004549 del 31.3.2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla scadenza del prossimo 30 aprile per l'invio del modello di autocertificazione per la fruizione dei predetti benefici, relativi alla normativa individuata dalla circolare dello stesso Ministero n. 34 del 15.12.2008.

L'autocertificazione deve essere inviata entro il 30 aprile 2009 alla Direzione Provinciale del Lavoro con le seguenti modalità:

a) Consegna direttamente presso la Direzione Provinciale del Lavoro; b) Trasmissione con raccomandata A/R; c) Trasmissione via fax; d) Trasmissione via e-mail o posta elettronica certificata con firma digitale del modulo disponibile sul sito del ministero www.lavoro.gov.it con acquisizione del documento di identità in modalità elettronica (scanner o fotocopiatrici-scanner digitali) e al seguente indirizzo di posta certificata: AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it.

Si evidenzia che la mancata presentazione comporterà la revoca dei benefici con decorrenza sin dall'01/01/2007.